SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 1971

(40ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Istituzione di un ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » **(736)** (*D'iniziativa dei senatori Brusasca ed altri*):

PRESIDENTE . . . *Pag.* 471, 472, 473 e *passim*
BONATTI 473, 477
COPPO . . . . . 472, 475, 478 e *passim*
DE MARZI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 473, 474, 475 e *passim*
POZZAR . . . . . 473, 475, 476 e *passim*
ROBBA . . . . . 472, 475, 476 e *passim*
TORELLI . . . . . 473, 476, 479 e *passim*
VALSECCHI, *relatore* . . . 473, 474, 475 e *passim*
VARALDO 473, 476, 480
VIGNOLA 474
VIGNOLO . . . . . 472, 473, 474 e *passim*

La seduta inizia alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Accili, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Coppo, Fermariello, Magno, Mancini, Mazzoli, Palazzeschi, Pozzar, Robba, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Vignola, Vignolo.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Segreto e Spigaroli sono sostituiti rispettivamente dai senatori Bermani e Scardaccione.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.

TORELLI, *f.f. segretario legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » (736), d'iniziativa dei senatori Brusasca ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Brusasca, Segnana, Zaccari, Valsecchi Pasquale, Salari, Burtulo, Dal Canton Maria Pia, De Marzi, Corrias Efisio, Pala, Bargellini, Togni, Morandi, Murmura, Zelioli Lanzini, Oliva, Bernardinetti, Alessandrini, Spagnolli, Cengarle, Limoni, Segreto, Albanese, Bar-

tolomei, Bisori, Dal Falco, Santero, Tiberi, La Rosa, Bisantis, Lombardi, Signorello, Venturi Giovanni, Baldini, Verrastro, Follieri, Orlando, Mazzarolli, Colella, Dalvit, Cerami, Coppola, Zugno, Del Nero e Belotti: « Istituzione di un Ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro ».

Come i colleghi ricorderanno dobbiamo oggi riprendere in esame alcuni articoli che erano stati accantonati.

Art. 1.

(*Istituzione*)

È istituito l'« Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro ».

L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, durata illimitata, sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Al presente articolo vi era un emendamento presentato dal senatore Vignolo tendente a sopprimere le parole: « e assistenza ».

V I G N O L O . A seguito di quanto scaturito nelle precedenti sedute, tale emendamento non ha più ragione di esistere e perciò lo ritiro. Dichiaro comunque, a nome del mio gruppo, che voterò contro l'approvazione dell'articolo in quanto riteniamo che l'assistenza avrebbe dovuto essere previsto in modo diverso nel provvedimento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1 di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 2 il senatore Vignolo propone di inserire un articolo 2-*bis*, di cui do lettura:

Art. 2-*bis*.

Non possono essere iscritti alla Cassa i consulenti già iscritti ad altre assicurazioni professionali.

R O B B A . Sarei d'accordo con l'emendamento presentato dal senatore Vignolo, nel caso che esistesse un contributo da parte dello Stato, in quanto colui che è iscritto, ad esempio, alla cassa dei commercialisti o degli avvocati e all'ente di previdenza per i consulenti del lavoro, verrebbe ad usufruire due volte di un'integrazione che grava sull'erario. Ma nella fattispecie, dal momento che la Cassa di previdenza è costituita esclusivamente dai versamenti effettuati dagli iscritti, non c'è ragione di impedire che gli interessati usufruiscano di più pensioni.

Teoricamente, un qualsiasi cittadino può rivolgersi alle Assicurazioni generali, e ad altri istituti, stipulare un'assicurazione con rendita vitalizia e beneficiare così di più pensioni.

V I G N O L O . Ritengo che non sia assolutamente possibile paragonare il rapporto che si instaura fra il cittadino e un qualsiasi ente assicurativo privato e quello a carattere obbligatorio che deriva dal provvedimento in esame. Nella fattispecie, tra l'altro, anche se i contribuenti sono i consulenti e le aziende che della loro opera si servono, non v'è dubbio che lo Stato pone in essere tutta una serie di servizi che vanno dal controllo alla vigilanza, dalla presenza dell'Ispettorato del lavoro a quella del Ministero del lavoro nel collegio dei sindaci. Si tratta dunque di un ente al quale la legge permette, ed anzi facilita una specifica attività sia dal punto di vista della previdenza che dell'assistenza, sino a quando non entrerà in vigore la riforma del settore. Ciò premesso, proprio perchè tutti i cittadini devono essere uguali di fronte alla legge, non ritengo ammissibile che professionisti (avvocati, ingegneri, e via dicendo) i quali esercitino in via subordinata l'attività di consulenti del lavoro possano usufruire di più pensioni.

C O P P O . Se la formula proposta dal senatore Vignolo fosse applicata in tutti i casi, il cittadino non potrebbe essere iscritto a nessun ente, nè va dimenticato che la Corte costituzionale si è già pronunciata contro una simile impostazione. D'altra parte, è anche una questione di buon senso riconoscere a chi è iscritto obbligatoriamente ad un albo l'esercizio di tutti i diritti che da tale iscrizione derivano.

V I G N O L O . I rilievi non sono esatti. Anzitutto non si tratta di negare l'iscrizione a tutti gli enti previdenziali per liberi professionisti ma di consentire, per gli stessi periodi di tempo l'iscrizione ad uno solo di essi. In secondo luogo non si esclude nemmeno la contemporanea iscrizione presso forme pensionistiche che non siano per liberi professionisti (non si cadrebbe quindi nell'incostituzionalità rilevata dalla Corte per casi del tutto diversi). Inoltre l'iscrizione all'albo è una cosa e qualla ad un ente pubblico di previdenza è altra cosa. Infine si tratta di evitare evidenti abusi: al limite qualcuno potrebbe guadagnare da pensionato assai di più che con il complessivo lavoro che svolge prima del pensionamento.

T O R E L L I . Lo Stato, senatore Vignolo, non fornisce alcun servizio: riconosce soltanto l'obbligatorietà dell'iscrizione all'ente di tutti i consulenti del lavoro ed in contropartita si erige a giudice e controllore dell'attività dello stesso. Questo è l'unico servizio — in pratica un *do ut des* — messo in atto dallo Stato; tutti gli altri sono oneri ed obblighi a carico degli iscritti.

B O N A T T I . A mio giudizio, il problema merita un esame più approfondito ed una maggiore meditazione. Su un'analoga questione — quella degli ingegneri e architetti — ci siamo già intrattenuti ed avremo modo di intrattenerci ancora, ma non vanno dimenticato che le perplessità della Sottocommissione permanente per le Casse di previdenza sono sorte proprio per ciò che concerne l'estensione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa.

Nel caso in esame, invece, ci troviamo di fronte ad un concetto diverso: al pericolo di instaurare il principio che alcuni cittadini possano essere contemporaneamente iscritti a più enti previdenziali e percepire, quindi. più pensioni.

V A R A L D O . Per la verità, l'ingegnere dipendente da una impresa, e quindi assicurato con l'INPS, per firmare un progetto deve essere iscritto all'Ordine degli ingegneri e architetti e alla Cassa relativa. Ne consegue che egli potrà maturare due pensioni.

B O N A T T I . Non è esatto: avrà diritto soltanto alla differenza fra la pensione maturata quale iscritto alla Cassa e quella che gode dall'INPS!

V A L S E C C H I , *relatore*. Sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Vignolo.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara assolutamente contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2-*bis* proposto dal senatore Vignolo.

(*Non è approvato*).

Art. 3.

(*Scopo*)

L'Ente ha lo scopo di attuare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza in favore degli iscritti e di loro familiari.

Al presente articolo il senatore Pozzar ha presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « e di assistenza ».

P O Z Z A R . Mentre sono perfettamente d'accordo nel lasciare la parola: « assistenza » nella sigla dell'ente, propongo di eliminarla in quest'articolo sia perchè al successivo articolo 27 è stato precisata e minimizzata tale assistenza, sia perchè lo scopo essenziale dell'ente è quello di attuare e garantire trattamenti di previdenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.

V A L S E C C H I , *relatore*. Non sono d'accordo.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Abbiamo messo in essere quest'ente per la previdenza con l'appendice dell'assistenza in atte-

sa della riforma sanitaria. Il fine ultimo dell'istituzione, perciò, non è quello dell'assistenza.

Il Governo è favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Pozzar di cui ho già dato lettura.

(*Dopo prova e controprova non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Ritengo ora opportuno passare all'esame e alla votazione dell'articolo 15, il cui testo è connesso con il disposto degli articoli 8 e 13 che vengono perciò momentaneamente accantonati.

Do pertanto lettura dell'articolo 15.

Art. 15.

(*Collegio dei sindaci*)

Il collegio dei sindaci è costituito di tre componenti, designati:

uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che assume la presidenza del collegio;

due dall'assemblea dei delegati, mediante votazione. e scelti fra gli iscritti all'ente esclusi i delegati ed i membri del consiglio di amministrazione.

Con gli stessi criteri l'assemblea dei delegati elegge due sindaci supplenti.

Il collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi annuali, sui quali formula, in apposita relazione, le proprie osservazioni e conclusioni; svolge le sue funzioni in conformità alle disposizioni del codice civile, in quanto applicabili.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il problema della composizione del collegio dei sindaci è già stato esaminato e risolto in occasione della discussione della legge 30 aprile 1969, n. 153, e la relativa impostazione ha poi trovato attuazione nel decreto legislativo recentemente emanato per il riordinamento dell'INPS. In base ai criteri direttivi stabiliti dal Parlamento, l'amministrazione è stata affidata alle categorie interessate. demandando l'attività di riscontro al collegio dei sindaci che è composto esclusivamente da rappresentanti ministeriali.

Proprio in uniformità a tale impostazione, che è stata approvata un anno fa dopo ampia e approfondita discussione, propongo la seguente nuova formulazione dell'articolo:

Art. 15.

(*Collegio dei sindaci*)

Il collegio dei sindaci è composto:

1) da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei quali uno con funzioni di presidente;

2) da un funzionario del Ministero del tesoro.

Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

V A L S E C C H I , *relatore.* È vero quanto ha riferito il sottosegretario De Marzi circa l'impostazione decisa dal Parlamento, ma è anche vero che il caso in esame è diverso da quello dell'INPS e che pertanto sarebbe giusto consentire all'ente di controllare anche l'attività del collegio sindacale.

V I G N O L A . È il Ministero che deve veder chiaro nell'attività dell'ente!

P R E S I D E N T E . Ricordo che il senatore Vignolo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere al primo capoverso le parole: « che assume la presidenza del collegio ».

V I G N O L O . Ho già illustrato le ragioni dell'emendamento in una precedente seduta: poichè le deliberazioni dell'assemblea dei delegati relative all'approvazione dei regolamenti e ai rimborsi e alle indennità da attribuire ai componenti gli organi sono

già sottoposte, in base all'articolo 8, all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è anche presente con un proprio rappresentante nel collegio dei sindaci, non riteniamo che proprio quest'ultimo debba esserne il presidente. Non metto pertanto in dubbio l'esigenza di un controllo da parte del Ministero, ma sono del parere che al collegio sindacale debba essere riconosciuta l'autonomia di scegliersi liberamente il presidente.

C O P P O . Vorrei che non si facesse confusione fra quelle che sono le deliberazioni sottoposte all'autorità tutoria per l'approvazione e quella che è la normale funzione dei sindaci. Sono cose profondamente diverse.

Fatta questa premessa, la nuova direttiva, a mio avviso, è più esatta. Man mano, cioè, che gli enti hanno una configurazione sempre più vicina ad un'amministrazione autonoma della categoria — vedi casse di previdenza, nelle quali i membri del Consiglio di amministrazione sono tutti appartenenti alle categorie —, la funzione di controllo deve essere affidata all'autorità competente, ovvero ai Ministeri interessati.

Questa la ragione per la quale sono favorevole alla proposta del Sottosegretario.

R O B B A . A mio avviso anche i soci, comunque, hanno il diritto di sapere cosa succede, giacchè il sindaco non si limita a controllare se le delibere dell'assemblea sono valide a se il consiglio di aministrazione le segue, ma può controllare qualunque atto compiuto dall'aministrazione dell'ente.

Pertanto, mentre non sono contrario a che il rappresentante del Governo assuma la presidenza, ritengo tuttavia che nel collegio sindacale ci debbano essere anche i rappresentanti dei soci.

V A L S E C C H I , *relatore*. In precedenza ho già espresso le mie perplessità circa il testo proposto dal Sottosegretario. Non potrei tuttavia non rimettermi alla Commissione qualora il rappresentante del Governo, nel caso di un mancato accoglimento del suo emendamento sostitutivo, intendesse chiedere la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

D E M A R Z I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo insiste sul proprio testo, giacchè si tratta di una questione di principio.

P R E S I D E N T E . Metto in votazione il testo dell'articolo 15 presentato dal sottosegretario De Marzi, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 8. Ricordo alla Commissione che in una precedente seduta era stata approvata la soppressione al punto *e*) delle parole « i compensi », e dell'intero punto *g*).

Ne do, quindi, nuovamente lettura:

Art. 8.

(*Competenze dell'assemblea dei delegati*)

L'assemblea dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'ente, anche in relazione agli investimenti patrimoniali;

b) approva i regolamenti e le loro modificazioni;

c) elegge i componenti del consiglio di amministrazione;

d) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

e) stabilisce i rimborsi e le indennità da attribuire ai componenti degli organi;

f) adempie alle altre funzioni assegnatele dalle leggi e dai regolamenti;

Le deliberazioni indicate nei precedenti punti *b*) ed *e*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

P O Z Z A R . Nel corso di una seduta precedente, avevo proposto di lasciare in sospeso il punto *a*) del presente articolo in quanto era necessario verificare le decisioni della Commissione circa l'articolo 35 relativo agli impieghi del patrimonio. Dal momento che tale articolo è stato ormai approvato, sono dell'avviso di sopprimere al

punto *a*) le parole « anche in relazione agli investimenti patrimoniali » e sostituirle con le altre: « delibera in merito agli impieghi del patrimonio di cui al successivo articolo 35 », giacchè in tutto il provvedimento manca l'indicazione dell'organo cui spetta il compito di deliberare.

V A L S E C C H I , *relatore*. Sono contrario alla proposta del collega Pozzar, in quanto un'assemblea dei delegati non può stabilire se comprare o meno un'immobile. Questo è compito del consiglio di amministrazione, il quale, ovviamente, dovrà attenersi alle direttive ed ai criteri stabiliti dall'assemblea.

P O Z Z A R . Sono disposto a modificare la parola « delibera » qualora tale vocabolo possa creare complicazioni dal punto di vista burocratico, dal momento che dovrà essere il presidente a firmare gli atti.

Insisto però sull'emendamento in quanto ritengo che l'assemblea non possa essere completamente estranea per quanto attiene alle decisioni sugli impieghi del patrimonio.

P R E S I D E N T E . La formulazione potrebbe essere, allora, la seguente: « l'assemblea approva le scelte fatte dal consiglio di amministrazione in merito agli impieghi del patrimonio di cui al successivo articolo 35 ». È bene evitare che in una assemblea si discuta che tipo di investimenti debbano essere fatti.

V A R A L D O . A me sembra che ci si debba attenere ai criteri che sono stati seguiti per tutti gli altri enti, nei quali tali poteri — ed è logico che sia così — sono attribuiti non all'assemblea dei delegati, ma al consiglio di amministrazione.

R O B B A . Il punto *a*) prevede che l'assemblea stabilisce le direttive ed i criteri « cui deve » uniformarsi l'amministrazione dell'ente: con tale dizione, pertanto, risultano già perfettamente distinti i compiti dei due organi. Propongo di sopprimere le successive parole « anche in relazione agli investimenti patrimoniali » e di sostituirle con le altre: « secondo le norme previste nel successivo articolo 35 ». In tal modo ogni ulteriore dubbio è fugato.

P O Z Z A R . Il punto *a*) potrebbe risultare così formulato:

« *a*) stabilisce le direttive ed i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'ente; fissa le direttive e ratifica le decisioni del consiglio di amministrazione in relazione agli investimenti patrimonali di cui al successivo articolo 35 ».

T O R E L L I . Effettivamente ha ragione il senatore Pozzar quando afferma che nel provvedimento non è indicato l'organo cui spetta il compito di deliberare: al successivo articolo 13, infatti, in cui sono stabilite le attribuzioni del consiglio di amministrazione, è detto semplicemente che tale organo « delibera le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi, predisponendo i piani d'impiego dei fondi disponibili a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

A mio giudizio, però, l'organo che decide non può essere che il consiglio di amministrazione sulla base delle direttive fornite dall'assemblea dei delegati. Non riconoscendo tale principio, priveremmo l'organo esecutivo di quei poteri che sono propri della sua natura.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono perfettamente d'accordo che l'assemblea dei delegati dia le direttive cui deve uniformarsi il consiglio di amministrazione, ma ritengo che sottoporre alla sua ratifica le decisioni dell'organo esecutivo significhi creare soltanto una pericolosa serie di complicazioni . . .

V I G N O L O . La democrazia comporta anche taluni inconvenienti; d'altra parte non si può ammettere che il consiglio di amministrazione sia libero di agire a proprio piacimento!

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Limiti precisi sono stati posti quando si è

stabilito che gli investimenti immobiliari non possono superare un terzo delle disponibilità.

V I G N O L O . L'assemblea dei delegati, allora, risulta perfettamente inutile perchè, se è vero che essa stabilisce gli indirizzi, è anche vero che in pratica tutte le decisioni sono prese dal consiglio di amministrazione!

R O B B A . I compiti dell'assemblea sono ben precisi: stabilisce le direttive ed i criteri generali, approva i regolamenti e le loro modificazioni, elegge i componenti del consiglio di amministrazione, approva i bilanci preventivi e consuntivi, adempie alle altre funzioni assegnatele dalle leggi e dai regolamenti.

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Per concludere, ritengo che sottoporre le decisioni del consiglio di amministrazione alla ratifica dell'assemblea rischi di comportare pericolose complicazioni su tutta l'attività dell'ente. Basti pensare all'ipotesi che l'organo esecutivo acquisti cartelle fondiarie e che la decisione non sia poi approvata dall'assemblea: se la valutazione del titolo nel frattempo è diminuita, chi dovrà pagare la differenza?

V I G N O L O . Può essere vera anche l'ipotesi contraria.

R O B B A . D'accordo, ma il consiglio di amministrazione non può operare in modo contrario alle direttive stabilite dall'assemblea, giacchè è chiaramente detto che esso vi si « deve uniformare ».

D E M A R Z I , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Riterrei piuttosto che per una maggiore gaganzia sarebbe opportuno sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro anche le deliberazioni di cui al punto *a*), oltre a quelle già previste dei punti *b*) ed *e*).

V A L S E C C H I , *relatore.* Faccio osservare ai colleghi che, mettendoci su questa strada, creeremmo la stessa situazione di taluni enti pubblici che deliberano un acquisto, ma la loro decisione non ha alcun valore, in quanto condizionata dall'organo di tutela che deve approvarla.

Non possiamo mettere un ente previdenziale in queste condizioni! Conseguentemente sono dell'avviso che l'articolo nella formulazione attuale sia valido.

B O N A T T I . Una volta abbandonato il principio che deve essere l'assemblea a decidere, esautorando così il consiglio di amministrazione, dal momento che essa non si riunisce settimanalmente, il consiglio, per la ratifica degli atti di acquisto si troverebbe in difficoltà per la loro trascrizione. Sarebbe opportuno almento, ai fini di un controllo da parte dell'assemblea, stabilire che il consiglio in occasione della riunione successiva all'acquisto, informi l'assemblea di quanto è stato fatto.

P R E S I D E N T E . Vuole dire con ciò che l'assemblea deve essere informata dal consiglio ogni volta che effettua degli investimenti?

B O N A T T I . No. L'assemblea viene convocata in base alla legge, e non *ad hoc* per discutere quel problema, bensì per discutere i problemi dell'attività dell'ente. In tale circostanza, però, il consiglio informa l'assemblea, ad esempio, che nel mese di gennaio — supponendo che la riunioni si svolga ad agosto — sono stati acquistati sei appartamenti.

P R E S I D E N T E . Stando così le cose, a questo punto prego il senatore Robba di ritirare i suo emendamento perchè superfluo.

R O B B A . Sono d'accordo nel ritenerlo superfluo: lo proponevo soltanto perchè mi sembrava rappresentasse un male minore rispetto ad altre proposte.

Comunque lo ritiro.

P O Z Z A R . Comunico di ritirare anche il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Prendo atto dell'avvenuto ritiro degli emendamenti che il senatore Robba e il senatore Pozzar avevano presentato al punto *a*), e, al tempo stesso, comunico che il senatore Vignolo ha presentato al punto *c*) un emendamento tendente ad aggiungere alle parole « i componenti del consiglio di amministrazione », le altre: « garantendo la presenza della minoranza per almeno un terzo ».

V I G N O L O . In primo luogo devo rilevare che nell'assemblea dei delegati vengono portate le deliberazioni del consiglio di amministrazione a titolo di modifica: quindi i suoi poteri sono in parte annullati. In secondo luogo nel consiglio dei sindaci la categoria non è rappresentata.

P R E S I D E N T E . Mi rendo perfettamente conto delle ragioni che ispirano il suo emendamento; però devo farle rilevare che l'articolo 8, nella sua attuale formulazione, stabilisce al punto *b*) che « approva i regolamenti e le loro modificazioni ». Di conseguenza, se l'assemblea dei delegati ritiene che sia opportuna una determinata rappresentanza nel consiglio di amministrazione, può stabilire un criterio di votazione che consenta alla minoranza di far parte del consiglio stesso.

V I G N O L O . Nella formulazione del regolamento la minoranza resterà sempre tale e conseguentemente essa non risulterà mai rappresentata nè nel consiglio di amministrazione, nè nel collegio dei sindaci.

C O P P O . La minoranza sarà presente e garantita nell'assemblea che rappresenta la sua sede propria!

P R E S I D E N T E . Il problema non è nuovo, giacchè si è posto per i consigli di amministrazione di tutti gli enti. Nel consiglio di amministrazione degli ospedali, ad esempio, che viene eletto dal consiglio provinciale, è garantita la presenza della minoranza, ma è pur vero che le relative modalità sono stabilite nei regolamenti.

R O B B A . L'esempio testè addotto non presenta analogie con il caso in esame. La ragione per cui la minoranza è rappresentata nel consiglio di amministrazione degli ospedali deriva dal fatto che i bilanci di questi ultimi non vengono discussi in consiglio provinciale, ove la minoranza stessa avrebbe modo di controllare l'attività dell'ente.

Nella fattispecie, invece, la minoranza ha la possibilità di far sentire opportunamente la propria voce in seno all'assemblea dei delegati, senza bisogno di essere presente nel consiglio di amministrazione che è organo prettamente esecutivo.

V A L S E C C H I , *relatore*. Mi dichiaro anch'io contrario all'emendamento presentato dal senatore Vignolo, giacchè ritengo che la questione debba essere risolta nell'ambito del regolamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo al punto *c*) presentato dal senatore Vignolo.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 8 nel testo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'articolo 13. Ne do lettura:

Art. 13.

(*Attribuzioni del consiglio di amministrazione*)

Il consiglio di amministrazione:

a) predispone il bilancio preventivo entro il mese di novembre dell'anno precedente ed il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo, da sottoporre all'assemblea dei delegati;

b) delibera sul regolamento organico;

c) nomina il direttore dell'ente;

d) delibera sull'ordinamento amministrativo-contabile dell'ente;

e) delibera le direttive di massima in ordine all'impiego dei fondi, predisponendo i piani d'impiego dei fondi disponibili a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

f) delibera su tutte le questioni che sono sottoposte al suo esame dal presidente e che non siano di competenza dell'assemblea dei delegati;

g) esercita le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi e regolamenti.

T O R E L L I . Per le ragioni già più volte illustrate nel corso della discussione dei precedenti articoli, propongo che il punto *e*) sia così modificato: « *e*) delibera gli impieghi del patrimonio di cui al successivo articolo 35 ».

Propongo, inoltre, che sia aggiunto il seguente nuovo comma: « Il presidente del consiglio di aministrazione riferisce in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati sull'attività svolta dal consiglio medesimo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Torelli tendente a così modificare la lettera *e*):

« *e*) delibera gli impieghi del patrimonio di cui al successivo articolo 35; ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Torelli tendente ad aggiungere, dopo la lettera *g*), il seguente nuovo comma:

« Il presidente del consiglio di amministrazione riferisce in apertura di ogni riunione dell'assemblea dei delegati sull'attività svolta dal consiglio medesimo ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 31. Ad esso è stato presentato dal relatore il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 31.

(*Contributi per marche*)

I datori di lavoro che non provvedono direttamente o con personale dipendente all'effettuazione degli adempimenti indicati nell'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, debbono farne segnalazione all'Ispettorato del lavoro competente per territorio mediante lettera raccomandata.

I datori di lavoro medesimi appongono su ciascun modello compilato per il versamento dei contributi all'INPS una marca di importo variabile secondo il numero dei propri dipendenti.

I valori delle marche sono così stabiliti:

a) fino a 10 dipendenti lire cento;

b) da 11 a 20 dipendenti lire duecento;

c) da 21 a 50 dipendenti lire trecento;

d) da 51 a 100 dipendenti lire cinquecento;

e) da 100 a 1.000 dipendenti lire mille;

f) da oltre 1.000 dipendenti lire cinquemila.

Le marche si prelevano mediante anticipazione dell'importo presso l'ente o presso i distributori da questo indicati.

Le marche prelevate direttamente dai consulenti iscritti all'ente per conto dei datori di lavoro che si avvalgono della loro opera professionale sono annotate in apposito stampato con le modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione.

In relazione alle risultanze finanziarie della gestione invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assemblea dei delegati può deliberare che una marca di importo non superiore a lire cinquecento sia applicata su altri moduli, stampati o atti o notule compilati nell'esercizio della professione.

Le marche di cui al presente articolo sono emesse dall'ente ed il consiglio di am-

ministrazione ne fissa le caratteristiche con apposita delibera.

Le marche sono emesse in doppia sezione in modo da applicarne una sulla copia del modello che trattiene il datore di lavoro.

Le deliberazioni indicate nei commi precedenti sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La mancata segnalazione prevista dal primo comma del presente articolo è punita con l'ammenda fino a lire 20.000.

La vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nel presente articolo è demandata agli organi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ROBBA. A mio avviso la dizione del primo paragrafo dell'articolo presentato dal relatore, dovrebbe essere semplificata. Si potrebbe perciò stabilire che i datori di lavoro che si servono dell'opera dei consulenti del lavoro per l'adempimento di cui all'articolo 2, devono farne segnalazione all'Ispettorato del lavoro.

PRESIDENTE. La formulazione presentata dal relatore ha una sua logica ben precisa. Infatti, al penultimo comma dell'articolo è stabilito che « la mancata segnalazione prevista dal primo comma del presente articolo è punita con l'ammenda sino a lire 20.000 ».

TORELLI. Personalmente mi sembra che il testo iniziale dell'articolo risponda meglio allo scopo di evitare l'impiego di abusivi. A tal fine, dobbiamo riferirci all'articolo 1 della legge istitutiva dell'Albo dei consulenti del lavoro, il quale dispone che « la tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, quando non è curata dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non può essere assunta, neanche gratuitamente, se non dai professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, o dai consulenti del lavoro ».

Ne deriva pertanto che, pretendendo la segnalazione soltanto da parte di coloro che non provvedono direttamente o con proprio personale, è possibile effettuare un controllo su tutte le altre aziende e verificare se i consulenti del lavoro impiegati dalle stesse è o non iscritto all'albo.

DE MARZI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo fa presente, però, che l'Ispettorato del lavoro non può assumersi un onere del genere anche perchè, per le sue funzioni di ufficio, non può comunicare dati e notizie che sono evidentemente riservati.

VARALDO. Da parte mia confesso che non mi rendo esattamente conto dell'utilità di tutto l'articolo e in particolare dell'ammenda di 20 lire prevista in caso di mancata segnalazione. Mi pare evidente infatti che tutte le aziende che saranno eventualmente scoperte, sosterranno di aver provveduto direttamente all'effettuazione degli adempimenti.

VIGNOLO. A me sembra che chiedere ai datori di lavoro la segnalazione all'Ispettorato del lavoro sia un criterio alquanto discutibile, mentre la questione potrebbe essere risolta in modo migliore se della stessa fosse fatto periodicamente carico — trimestralmente, semestralmente o una volta l'anno — al consulente del lavoro Obbligando quest'ultimo a comunicare per lettera raccomandata all'Ispettorato del lavoro quali sono le aziende presso le quali presta la sua opera, gli uffici competenti potrebbero avere un quadro completo del settore, con la garanzia che depositario di tutta la documentazione aziendale è lo stesso consulente.

Presenterei pertanto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero primo comma: « Il consulente del lavoro ha l'obbligo di segnalare con lettera raccomandata all'Ispettorato del lavoro ogni trimestre l'elenco delle ditte cui presta la sua attività ».

Ne consegue che l'ammenda prevista nel penultimo comma dell'articolo andrebbe a

carico del consulente del lavoro che abbia omesso la prescritta segnalazione.

Seguendo tale criterio, si otterrebbe un controllo automatico del settore da parte della stessa categoria dei consulenti, al cui cui ufficio l'Ispettorato del lavoro potrebbe rivolgersi per qualsiasi verifica delle documentazioni delle singole aziende.

ROBBA. Ma allora era senz'altro meglio la dizione del vecchio articolo 29 del testo dei proponenti!

DE MARZI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A mio avviso il problema consiste nel trovare il modo per evitare che si verifichi il fenomeno di consulenti del lavoro che non versano le marche. Per raggiungere tale scopo, però, non ritengo che, la strada migliore sia quella di costringere i datori di lavoro che usufruiscono dell'opera dei consulenti. Infatti è il consulente che in pratica deve fare la denuncia e se questi aveva intenzione di sfuggire al suo obbligo, continuerà a comportarsi nello stesso modo.

VALSECCHI, *relatore.* È chiaro che se prescindiamo dalla sanzione stabilita nel penultimo comma, l'abusivismo non potrà mai essere controllato.

PRESIDENTE. In definitiva le preoccupazioni espresse dal relatore sono principalmente due: evitare l'abusivismo — e a tal fine egli suggerisce che l'ente debba segnalare le ditte che si servono di abusivi —; e impedire che, una volta varata la legge, gli stessi consulenti del lavoro avendo diritto alla pensione, non abbiano più interesse a versare i contributi in quanto vogliano tenere rapporti amichevoli con le ditte presso le quali svolgono la loro attività.

VALSECCHI, *relatore.* Pur con tutti i difetti che inevitabilmente presenta, a me sembra che il testo iniziale offra maggiori garanzie.

DE MARZI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ma non è possibile prevedere ammende per i datori di lavoro.

COPPO. A tal fine, si potrebbe stabilire che il consulente il quale riceve un mandato è tenuto entro un certo numero di giorni a darne comunicazione all'Ispettorato del lavoro.

PRESIDENTE. Per riassumere, mi sembra che la preoccupazione maggiore sia quella di evitare che il consulente possa mettersi d'accordo con il datore di lavoro per non versare i contributi. A tal fine si potrebbe stabilire che chi omette di segnalare le ditte in cui presta attività perde i benefici di cui alla presente legge: un simile provvedimento rappresenterebbe certo una garanzia.

VIGNOLO. È proprio in tale spirito che si pone l'emendamento da me presentato. Esso, infatti, prevedendo l'obbligo per i consulenti del lavoro di segnalare periodicamente l'elenco delle ditte in cui prestano attivtà, presuppone implicitamente che l'ammenda per la mancata segnalazione sia a carico dei consulenti stessi.

DE MARZI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* D'accordo, ma l'ammenda non può essere stabilita nella misura fissa di 20.000 lire perchè talvolta gli interessati potrebbero trovare più conveniente pagare la penale piuttosto che rispettare la legge.

TORELLI. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di stabilire che l'ente ha facoltà di denunciare all'Ispettorato del lavoro i datori di lavoro che, non provvedendo con personale dipendente o personalmente agli adempimenti indicati nell'articolo 2 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, si avvalgono dell'opera di persona non iscritta all'albo di consulenti del lavoro. Eguale

denuncia può essere effettuata dall'ente contro i propri iscritti che omettono in tutto o in parte gli adempimenti contributivi previsti dalla presente legge.

P R E S I D E N T E . Giunti a questo punto, mi sembra apportuna una riflessione sulle proposte e sui dubbi formulati da vari colleghi.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI